

C) sussistono le condizioni di cui all'art. 66 CCII, in quanto i debitori istanti risultano conviventi;

D) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, successivamente integrata con deposito dell'11.3.2025, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, che illustra inoltre la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, che indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni, e che contiene l'attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori;

E) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

F) è da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dai debitori nel ricorso stesso;

G) ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

Infine, quanto alla richiesta dei debitori di escludere dalla liquidazione controllata dei propri beni l'autoveicolo targato DK337MY, intestato a Fabbroni Moreno, poiché non conveniente la relativa liquidazione, ritenuto che l'ipotesi suddetta, prevista all'art. 142 CCII, richiamato a sua volta dall'art. 270 CCII, presupponga la già avvenuta apertura della procedura liquidatoria e che pertanto la relativa istanza non possa in ogni caso trovare accoglimento con la sentenza di apertura della liquidazione controllata;

rilevato tra l'altro che, in caso di rinuncia all'acquisizione per manifesta non convenienza o anti-economicità, i beni di proprietà sarebbero in ogni caso aggredibili con le azioni esecutive individuali dei creditori;

ritenuto peraltro che, fintanto che non sarà autorizzata la rinuncia ad apprendere alla liquidazione del patrimonio il bene suddetto, i coniugi istanti possano essere autorizzati provvisoriamente all'utilizzo dell'autovettura;

rilevato che, in ordine all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità dei debitori, il relativo provvedimento dovrà essere adottato dal Giudice relatore previa istanza e parere del Liquidatore;

osservato, infine, che i crediti vantati dagli advisor che hanno assistito i coniugi nella predisposizione della domanda di accesso alla procedura dovranno essere oggetto di apposita domanda di insinuazione al passivo e che, ai sensi del novellato art. 6 CCII, non godono della prededuzione, bensì del privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cc.

ritenuto, in definitiva, che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;



PQM

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;

DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata, nell'ambito della procedura familiare ex art. 66 CCII, dei debitori **MORENO FABBRONI** (C.F. FBBMRN66P24E507M), nato a Lecco (CO) in data 24.09.1966 e **SARA CAMOCARDI** (C.F. CMCSRA74M46L746X) nata a Verbania (NO) il 06.08.1974, entrambi residenti a Verbania (VB) in Piazza Cavour 1,

NOMINA Giudice delegato la dott.ssa Antonietta Sacco;

NOMINA Liquidatore l'OCC, l'avv. Livio Tartaglione

ordina ai debitori il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori, qualora non vi abbiano già provveduto;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando i debitori all'utilizzo della vettura targata DK337MY fino a diverso ordine del Giudice Delegato; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'art. 216, comma 2, CCII;

dispone che le masse attive e passive dei debitori rimangano distinte;

avverte che, durante la liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere esperita e che, pertanto, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dispone, a cura del Liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;

ordina al Liquidatore, ove vi siano nel patrimonio dei debitori beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

rimette al GD la determinazione dell'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità del debitore, previa istanza e parere del Liquidatore;

dispone, altresì, che il Liquidatore in prossimità del decorso dei tre anni previsti dall'art. 282 CCII trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni per l'esdebitazione e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale alla scadenza del triennio ai fini di cui all'art. 282 CCII;



dispone che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Verbania nella camera di consiglio del 5.6.2025.

Il Giudice rel.

Dott.ssa Antonietta Sacco

Il Presidente

Dott.ssa Francesca Parola

